



Co.P.A.L.

Comitato Prevenzione Amianto Lombardia

Conferenza Regionale Prevenzione Amianto

8-9 Novembre 2012 Milano, Sala Fast Piazza Morandi, 2

AMIANTO: “IN-FORMAZIONE” DOVERI E DIRITTI

di Rino Pavanello



AMIANTO: "IN-FORMAZIONE", DOVERI E DIRITTI:

- I DIRITTI PER LAVORATORI, STUDENTI E CITTADINI
- GLI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO E LA P.A.
- LE PROPOSTE PER REGIONE E P.A., ASSOCIAZIONI E PARTI SOCIALI

di Rino Pavanello*

(SINTESI)

PREMESSA

I rischi da esposizione all'amianto, così come su altre sostanze (dalle ammine aromatiche al fumo da tabacco), **rappresentano un esempio evidente dell'evoluzione normativa** sui fattori di rischio.

Viviamo in presenza di innumerevoli fattori di rischio nei luoghi di lavoro, nei luoghi di vita, in casa, nelle scuole, ovunque.

I fattori di rischio sono sempre esistiti: lo sapeva persino l'uomo delle caverne, che non a caso si rifugiava nelle caverne e palafitte.

I fattori di rischi sono rimasti (pressoché) immutati per millenni: rischi dai contesti di vita (fattori atmosferici, da animali, da carestie, da malattie e mortalità per parto e perinatale, ecc.) e da rapporti sociali (guerre, pirateria, violenze, ecc.), poi da prime tecnologie (fuoco, costruzioni, agenti chimici, ecc.).

Su questi fattori di rischio l'umanità aveva attivato "tecniche" di prevenzione molto "semplici" e certamente insufficienti (visti oggi), ma in un certo modo più o meno conosciute o diffuse: si pensi ai servizi pubblici "anti-incendio" nella *Roma imperiale*, che naturalmente convivevano con situazioni di assoluta "ignoranza" diffusa (mancanza di igiene, stregoneria, ecc.).

La situazione si modifica con la *rivoluzione industriale* e l'evoluzione tecnica: aumentano esponenzialmente i fattori di rischio (tipologia, quantità e qualità), la cui conoscenza è patrimonio di pochi "esperti", spesso gli stessi che lavorano e sono pagati dalle industrie.

E' il periodo storico del "*segreto industriale*", teorizzato con la scusa di difendere il patrimonio tecnologico aziendale, che si oppone alla diffusione di ogni informazione pubblica sui rischi industriali, tecnologici, impiantistici, organizzativi, soprattutto chimici, fisici e biologici.

Esempio evidente: il controllo dei rischi industriali rilevanti, con il tragico incidente di "*Seveso*" e la fuoriuscita della diossina dall'Icmesa (10 luglio 1976), la cui pericolosità fu negata per giorni, finché la morte degli animali e la *cloracne* dei bambini non ne dimostrarono la drammaticità al mondo intero. L'*ICMESA* rappresentò uno spartiacque e modificò il comportamento mondiale,

normativo, scientifico, sociale, sindacale, con l'approvazione prima in Europa della Direttiva 92/501/CEE e poi, con grande ritardo, del DPR 175/88 in Italia.

Oltre al segreto industriale, si sostiene la necessità della dimostrazione "*assolutamente certa*" della pericolosità intrinseca degli agenti pericolosi, soprattutto se cancerogeni, teratogeni e mutageni, stante il loro effetto *stocastico* e non *graduato* (come ad es. il rumore).

In questa fase si modifica la capacità critica del sindacato di "contrastare i rischi ("*dispensa dei 4 fattori di rischio*") e del legislatore di "imporre condizioni" al segreto industriale.

LA NORMATIVA SULLA IN-FORMAZIONE

Altre relazioni hanno trattato i temi della normativa generale, della tutela della salute, della giurisprudenza di merito e della tutela previdenziale, in caso di esposizione all'amianto, e i cui testi sono pubblicati al sito dedicato www.copal-amianto.it cui si rimanda.

Per quanto riguarda l'**Informazione e la Formazione sulla presenza di amianto nei luoghi di lavoro**, si rileva, in estrema sintesi, la seguente (principale) evoluzione normativa.

1956:

DPR n. 303/1956: Norme generali per l'igiene del lavoro, il cui Art. 21: Difesa contro le polveri (oggi sostituito dal D.Lgs. 81/2008), recitava:

Art. 21. Difesa contro le polveri

1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla **formazione di polveri** di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad **adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne**, per quanto è possibile, **lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro**.
2. Le misure da adottare a tal fine **devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione** nella atmosfera.
3. omissis

* Segretario nazionale Associazione Ambiente e Lavoro

1991:

D.Lgs. n. 277/1991: Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro, il cui Art. 5: Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (oggi sostituito dal D.Lgs. 81/2008), recitava:

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- **attuano le misure previste** nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;
- **informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi specifici dovuti all'esposizione all'agente** ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; **forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive** contenute nei registri di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;
- **permettono ai lavoratori di verificare**, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
- **forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione**;
- **provvedono ad un adeguato addestramento** all'uso dei mezzi individuali di protezione;
- **dispongono** ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime;
- **esigono** l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.

2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, **informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro** ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.

3. ... omissis

1992:

L. 27 marzo 1992, n. 257, Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

.... omissis

Art. 10. Piani regionali e delle province autonome.

1. Le regioni e le province autonome ... adottano, ..., piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivati dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

- il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
 - il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
 - la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
 - l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
 - **il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;**
 - **la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo** derivanti dalla presenza di amianto;
 - **il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica** relative all'amianto;
 - **la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate**, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
 - i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;
 - l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
- omissis

2008:

D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IX "Sostanze pericolose" - Capo III, PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Vigono numerose disposizioni:

generali: contenute nel **Titolo I** (art. 36 e 37)

particolari sui DPI (Titolo III, Capo III)

specifiche nel Titolo IX (agenti pericolosi), di cui il **Capo III sull'amianto** e, in particolare, agli **articoli 257 sulla informazione e 258 sulla formazione** in caso di esposizione.

Art. 257 (Informazione dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il **datore di lavoro fornisce ai lavoratori**, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, **informazioni su:**

- i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
- le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
- le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
- l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

Art. 258 (Formazione dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

- le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- le procedure di emergenza;
- le procedure di decontaminazione;
- l'eliminazione dei rifiuti;
- la necessità della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate **i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione** professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257

LA SITUAZIONE OGGI

Per quanto riguarda la **Informazione e la Formazione sulla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro**, si evidenzia, in estrema sintesi, che:

- **per i lavoratori direttamente esposti**, poiché addetti alle attività in presenza di amianto (es. manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifiche): **la normativa è precisa** sufficientemente dettagliata al titolo IX capo III del D.Lgs. 81/2008;
- **per gli altri lavoratori**, che **potrebbero essere comunque esposti: vige la normativa generale degli articoli 36 e 37** e del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008;
- **per gli allievi delle scuole** di ogni ordine e grado e le Università **vigono le stesse regole e disposizioni previste in ogni altro luogo di lavoro** e, comunque, almeno per quanto riguarda la popolazione scolastica vige la normativa generale degli articoli 36 e 37 e del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008
- **per i cittadini che potrebbero essere esposti** (es. in caso di degrado di coperture o manufatti, lastre, tegole, ecc.): **dovrebbero essere state adottati piani regionali di risanamento** ivi comprese le prescrizioni contenute nel D.M. 6/9/94 punto 4, relativo all'obbligo di informazione circa la presenza di amianto negli immobili. Ne deriva che solo un **preciso censimento e la mappatura dei materiali contenenti amianto negli edifici** costituisce la **base di partenza per una corretta informazione della popolazione** potenzialmente esposta. (Legge 257/1992).

A fronte di tali disposizioni, esiste oggi, in concreto la **necessità di verificare e controllare**, al fine della **garanzia per i lavoratori:**

- sia sulle **misure di prevenzione e protezione** da parte di:
 - ASL, quali Organi di vigilanza e controllo;
 - RLS, quali soggetti che intervengono in sede della riunione periodica, art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- sia sulla **concreta ed efficace Informazione e Formazione di "ciascun" lavoratore** da parte di:
 - ASL e RLS;
 - Organismi paritetici, che ricevono la comunicazione sulla formazione, ai sensi degli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 e 25.7.2012 e possono, quindi formulare "osservazioni", di cui il datore di lavoro deve tenere conto.

LE PROPOSTE PRINCIPALI SULLA In-FORMAZIONE

Esiste la necessità di **garantire una ampia informazione pubblica ai cittadini** (e agli amministratori, conduttori di edifici) sulle modalità di comportamento in caso di presenza di manufatti contenenti amianto (es. piccole tettoie, tubazioni, caldaie, canne fumarie rivestite di materiale contenente amianto, o pavimentazioni in vinil-amianto, ecc.).

Purtroppo queste informazioni vengono inficiate da una **scarsa attenzione da parte dei proprietari** delle strutture dove è ancora presente l'amianto e quindi **oggi questa informazione pubblica è solo parziale** e, comunque, differenziata tra i diversi Comuni, Province, ASL, ecc.

Si propone, quindi, di **promuovere una ampia e coordinata informazione pubblica** su:

- **Informazioni utili per i lavoratori**, tramite un **accordo-quadro tra parti sociali** (e loro OO.PP.) e Regione, ASL, INAIL, ARPA e altri soggetti interessati;
- **Informazioni utili per le scuole e le università**, tramite un **accordo-quadro** tra le Associazioni degli studenti e dei genitori, parti sociali (e loro OO.PP.), Ministero della P.I. e suoi uffici territoriali e Regione, ASL, INAIL, ARPA, ecc.
- **Informazioni utili per il cittadino**, tramite un **accordo-quadro** tra le Associazioni dei consumatori e ANCI, UPI e parti sociali, Regione, ASL, INAIL, ARPA, ecc., sul tipo di quelle già attivate da diverse ASL della Lombardia (allegato 1)
- **Informazioni utili per i coloro che hanno malattie asbesto-correlate**, per garantire la **corretta verifica sulla correlazione alla possibile esposizione sul lavoro e le conseguenti tutele assicurative e previdenziali**, anche tramite una **dichiarazione-tipo** che i malati e/o loro aventi causa potranno utilizzare per la verifica dei diritti, ivi **compresa la consegna ai medici** (di famiglia, competenti, ospedalieri e qualunque altro medico) che si trovino a compilare la cartella sanitaria e/o la dichiarazione di morte;
- **Corsi di formazione per funzionari pubblici che hanno rapporti diretti con i cittadini** (polizia locale, vigili di quartiere, ecc.).
- **Implementazione delle risorse necessarie** per sensibilizzare i proprietari delle strutture che vedono la presenza di amianto nei riguardi dell'**obbligo di censimento attraverso il coinvolgimento di media, delle associazioni di categoria** (asso edilizia, piccoli proprietari, ecc.).

ESEMPI di INFORMAZIONI ASL Lombardia

CoPAL promuove un sito internet dedicato, che sarà progressivamente implementato all'indirizzo:
<http://www.copal-amianto.it>

ASL Mantova:

pieghevole:

http://www.aslmn.it/Docs_File/pieghevole_amianto.pdf

depliant:

http://www.aslmn.it/Docs_File/t_amianto_depliant.pdf

ASL Milano

<http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=74&NOT=5340>

